



Firmato digitalmente da:

**CHRISTOPHE ANTOINE
THORIMBERT**

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI I) PRODUZIONE DI N. 50 FOTOGRAFIE IN FORMATO DIGITALE E DI II) PRODUZIONE E STAMPA DI N. 2 OPERE FOTOGRAFICHE FIRMATE, CHE SARANNO OGGETTO DEL PROGETTO FOTOGRAFICO DAL TITOLO PROVVISORIO “SCAMBIO DI SGUARDI. QUATTRO FOTOGRAFI ITALIANI IN DIALOGO CON LA GENERAZIONE ALPHA DEL NORD AFRICA”

CIG BC12E88D38

TRA

il **Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in Piazza San Marco 49 - 00186 Roma, C.F. 96477020588, nella persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito anche “Stazione Appaltante” o “Istituto” o “Ente Committente”)

E

l'Operatore Economico **Christophe Antoine Thorimbert** con sede legale in Giacomo Soldati, n. 14, Milano, P.IVA 03617900968 – in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche “Appaltatore” o “Affidatario”)

(di seguito congiuntamente anche dette le “Parti”)

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'Istituto affida a Toni Thorimbert che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di i) produzione di n. 50 fotografie in formato digitale e di ii) produzione e stampa di n. 2 opere fotografiche firmate che saranno acquisite in modo permanente all'interno della collezione del VIVE, da svolgere nell'ambito del progetto fotografico dal titolo provvisorio “*Scambio di sguardi. Quattro fotografi italiani in dialogo con la Generazione Alpha del Nord Africa*”.

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione delle prestazioni di cui sopra alle condizioni del presente contratto e secondo le specifiche di cui al capitolato tecnico e gli altri allegati, e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni contrattuali e dell'assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme vigenti, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.

Le prestazioni rese dall'Appaltatore dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti anche in tema di sicurezza, a proprio rischio, con mezzi e attrezzature tecniche adeguate e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, benché non materialmente allegati, si richiamano a formarne parte integrante:

- la richiesta di preventivo prot. n. 2240 del 3 giugno 2026;
- il preventivo acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 2404 dell'11 giugno 2026;
- capitolato tecnico;

Tutti i suddetti documenti già visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00), oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di legge, se dovuta.

Sono inoltre riconosciuti all'Affidatario rimborsi spese (di pernottamento, viaggio ecc..) per un importo complessivo di euro 3.460,00 (tremilaquattrocentosessanta/00), IVA compresa.

Pertanto, il valore complessivo del presente affidamento ammonta a euro 13.460,00, oltre oneri previdenziali e IVA sul corrispettivo professionale come per legge, come da preventivo dell'11 giugno 2026.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Lo svolgimento dell'incarico è subordinato al buon esito delle procedure amministrative ed al rilascio delle autorizzazioni, dei visti e della documentazione eventualmente richiesti dalle competenti Autorità e dalla Rappresentanza diplomatica del Paese di destinazione, necessari alla partenza.

L'incarico ha una durata di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di effettiva partenza dell'Appaltatore per il Paese di destinazione.

La data di partenza sarà comunicata dal Fotografo al Committente e costituisce il termine iniziale per il computo della durata dell'incarico.

Eventuali ritardi nell'avvio dell'incarico derivanti dal mancato o tardivo rilascio delle autorizzazioni, dei visti o della documentazione necessaria non imputabili all'Appaltatore, comportano il corrispondente differimento del termine finale dell'incarico.

Fuori dai casi di cui al comma precedente, in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni, saranno applicate le penali di cui all'art 7 del presente Contratto.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co. 1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6 - Subappalto

L'appaltatore, all'atto dell'offerta, ha dichiarato di non subappaltare alcuna prestazione. Di conseguenza il subappalto è vietato.

Articolo 7 - Penali

In caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da forza maggiore o caso fortuito):

- Per ogni giorno naturale di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini concordati, sarà applicata una penale pari all'1,5‰;
- Per ogni difformità rilevata nella corretta e conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, non regolarizzata nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale pari all'1,5‰;

Qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Stazione Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente stesso.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore P.E.C. (posta elettronica certificata) con indicazione, in caso di riscontrate difformità nell'esecuzione delle prestazioni, di un congruo termine per l'adempimento. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Stazione Appaltante).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 9 – Manleva. Responsabilità.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni arrecati all'Ente Committente, in dipendenza dell'esecuzione delle attività prevista dal presente Contratto, ed è in ogni caso direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione del servizio qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi,

obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

L'affidatario, dunque, si obbliga espressamente a manlevare la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto. Conseguentemente, l'Appaltatore si accolla l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato, anche da terzi, al Vittoriano e Palazzo Venezia, in relazione a quanto sopra.

In caso, quindi, di danno subito dall'Istituto, questi formulerà una contestazione a mezzo pec degli addebiti rivolti all'Appaltatore con una stima economica che andrà liquidata nei termini indicati nella nota di contestazione, potendo la Stazione Appaltante anche compensare i crediti c.d. risarcitori con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 10 - Diritti d'autore e diritti di utilizzazione economica

L'Appaltatore dichiara che le fotografie realizzate nell'ambito del presente contratto costituiscono opere dell'ingegno e garantisce di esserne l'esclusivo autore.

Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l'affidatario cede al VIVE, in via esclusiva, irrevocabile e senza limitazioni territoriali, per il periodo di 5 anni, dalla sottoscrizione del presente contratto, e in via non esclusiva, senza limiti temporali, tutti i diritti di utilizzazione economica sulle immagini realizzate nell'ambito dell'incarico.

La cessione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il diritto di riproduzione in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, analogico o digitale;
- il diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione tramite rete Internet o altri mezzi di comunicazione elettronica (siti web istituzionali, social network, campagne digitali anche curati da soggetti terzi);
- il diritto di distribuzione, pubblicazione, proiezione e utilizzazione nell'ambito di mostre, esposizioni, eventi, attività didattiche e divulgative;
- il diritto di utilizzare le fotografie in cataloghi, volumi, brochure, manifesti, materiali promozionali e di comunicazione, anche in collaborazione con terzi.

La cessione si intende valida per qualsiasi supporto, tecnologia o mezzo di comunicazione attualmente esistente o sviluppato in futuro.

Decorsi i 5 anni dalla sottoscrizione del contratto, l'Autore si impegna a non utilizzare e/o consentire l'utilizzo delle opere in contesti idonei a ledere l'immagine istituzionale dell'Ente committente, e in ogni caso ad informare l'Ente di tutti gli accordi di sfruttamento con terzi per le medesime immagini.

Resta salvo il diritto morale dell'autore ad essere riconosciuto come tale ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le due stampe fotografiche firmate oggetto di acquisizione in collezione permanente, unitamente ai relativi file digitali master, sono trasferite in proprietà all'Ente committente, che ne cura la conservazione, la gestione museale e l'eventuale circolazione nell'ambito di prestiti, mostre e progetti espositivi.

L'Ente committente si impegna a menzionare il nome dell'Appaltatore quale autore dell'opera in ogni utilizzazione compatibile con le modalità d'uso, nel rispetto dei diritti morali di paternità e integrità. Resta fermo che ogni intervento di adattamento tecnico o di formattazione

necessario alla riproduzione e comunicazione delle immagini non sarà considerato lesivo dell'integrità dell'opera.

L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo di cui all'articolo 3 del presente contratto remunera integralmente anche la cessione dei diritti di utilizzazione economica di cui al presente articolo e rinuncia sin d'ora a ulteriori compensi per gli sfruttamenti di cui alla presente clausola.

Articolo 11 – Garanzie

In applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a fronte delle specifiche qualità soggettive dell'Appaltatore e della sua specializzazione, non è richiesta la garanzia definitiva.

L'Appaltatore dichiara di essere munito di una polizza per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, giusta polizza n. 50 53603KX rilasciata da Sara Assicurazioni in data 17/06/2026 con i seguenti massimali:

€ 1.500.000,00 euro.

Tale copertura deve essere operante e pienamente efficace prima dell'inizio di qualsiasi attività contrattuale, a decorrere dalla data di avvio del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'interruzione, l'annullamento o il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono inadempimento grave e legittimano il Committente a risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dagli articoli 94, 95 ss. del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

n. 455052 aperto presso: CREDEM

IBAN: IT46X0303201609010000455052

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Christophe Antoine Thorimbert, nato il 01/01/1957 a Losanna (CH) - CF THRCRS57A01Z133J

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura. L'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi modifica che riguardi il c/c dedicato.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP, il capitolo di spesa, il conto dedicato per l'effettuazione del pagamento nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Istituto, ed inoltrate in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: SY6NCD

In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nella Lettera d'invito e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.

Articolo 14 – Dichiarazione anti-pantouflage

Con riferimento del presente contratto, l'affidatario dichiara:

- di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Istituto il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Istituto;
- il possesso dei requisiti di ordine generale nonché di ordine speciale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 con specifico riferimento alla natura oggetto dell'incarico;
- l'insussistenza di cause di incompatibilità e di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di ritenere il compenso indicato all'art. 3 pienamente remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente contratto;
- di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente contratto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le clausole risolutive espresse di cui sopra, per la risoluzione del contratto trovano altresì applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola

risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 16 - Recesso dal contratto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente al foro di Roma.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____
(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l'Ente committente: _____
(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da

EDITH GABRIELLI

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT